

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 1955

(48^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione):

PRESIDENTE Pag. 583, 587
TIRABASSI, relatore 584

« Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento » (976) (D'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 579, 581, 582, 583
BANFI 582
RUSSO LUIGI 583
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 523
ZANOTTI BIANCO, relatore 579

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Donini, Elia, Lamberti, Mer-

lin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggione, Pasquali, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: « Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento » (976) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: « Elevamento a lire 10.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANOTTI BIANCO, relatore. Non è certo ai membri di questa Commissione che debbo ricordare ciò che abbia rappresentato non solo per l'Italia, ove esso è sorto, ma per tutta l'Europa civile del XV e del XVI secolo, il fenomeno dell'Umanesimo.

Tuttavia, penso sia utile dire quanto vasta sia stata in Italia la passione dell'antichità classica, suscitata dalla visione dei monumenti che le guerre, le invasioni e le lotte intestine non avevano distrutti, dallo studio del latino e del greco e dalla ricerca sempre più vasta dei codici che conservassero opere perdute degli antichi scrittori; passione intensamente

vissuta, alla fine del Medio Evo, dal Petrarca e dal Boccaccio e che all'inizio del '400 si era propagata in tutti gli strati colti della popolazione.

Tra i papi ricordo Nicolò V da Sarzana, che con la raccolta di numerosi codici antichi pose le fondamenta della Biblioteca vaticana e suggerì agli architetti ed agli scultori che lavoravano a Roma di ispirarsi ai grandi esempi del passato; Pio II Piccolomini, egli stesso colto e gentile scrittore, che creò il gioiello di Pienza ed arricchì anch'egli la raccolta dei codici della Vaticana; ed infine Leone X Medici, generoso mecenate delle arti, collezionista accanito, il cui regno fu definito dal Gregorovius un'orgia di cultura.

Tra i principi, capi di signorie e di repubbliche, ricordo, innanzi tutto, Cosimo dei Medici e Lorenzo il Magnifico, che con le loro ricerche ed il fervore del loro impulso fecero di Firenze l'Atene d'Italia. Il Taylor, in un suo recente volume sulle collezioni private, ritiene che i 10.000 codici latini e greci che i Medici avevano raccolto nel loro palazzo, oggi Riccardi, e nella loro villa della Badia Fiesolana e che sono ora riuniti tutti nella Laurenziana, siano costati, in moneta d'oggi, circa 9 miliardi.

A Urbino, Federico da Montefeltro aveva creato una delle più belle biblioteche d'Italia, in cui erano conservati anche i cataloghi della Biblioteca vaticana, della Marciana di Firenze e della Biblioteca di Oxford.

A Mantova i Gonzaga, famosi per le loro splendide raccolte, avevano accolto alla loro corte il primo pedagogista moderno, Vittorino da Feltre, per l'educazione dei propri figli. E tralascio, per brevità, la corte degli Este a Ferrara, dei Visconti a Milano, per ricordare nel sud d'Italia Roberto d'Angiò, l'unico mecenate della sua triste stirpe, e i re e i principi Aragonesi.

Dai ricchi signori che, come Paolo Strozzi e come Nicolò Niccoli, spesero quasi tutte le loro sostanze per raccogliere codici ed opere d'arte, questa passione si trasmise anche ai commercianti di libri che, riunendo espertissimi copiatori di codici, poterono arricchire le maggiori biblioteche d'allora, come Vespasiano da Bisticci, che tante notizie ci ha lasciate nelle sue vite degli umanisti di quell'epoca, e

l'Aurispa, che fu uno dei maggiori raccoglitori di codici. Ne portò in una sola volta da Costantinopoli 238, e tra questi il famoso codice greco con le tragedie di Sofocle, di Eschilo e gli Argonauti di Apollonio Rodio. Finì anch'egli per insegnare, ma fu molto miglior mercante che non maestro!

E non parliamo dei filologi e dei poeti; tra di essi di dottissimo Coluccio Salutati, che diventò cancelliere della Repubblica fiorentina, il Valla e il Poliziano, la cui figura, che domina tutto questo periodo, è fissata dal Ghirlandajo nei suoi splendidi affreschi di S. Maria Novella, ed a Napoli il Panormita, il Pontano, e quel Sanseverino che con il nome di Pomponio Leto venne ad insegnare all'Università di Roma: di filosofi ed eruditi, come il giovane Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, traduttore dei dialoghi platonici, delle Enneadi di Plotino e della Vita di Porfirio, animatore della famosa Accademia neoplatonica di Firenze.

E se da questi grandi passiamo agli umili calligrafi, troviamo mescolati a loro Nicolò V, Poggio Bracciolini, il Manetti e il Niccoli; poi, quando più tardi si diffuse l'arte della stampa, anche in questa l'Italia eccelse con Aldo Manuzio, che pubblicò i suoi nitidi volumi in volgare, in latino ed in greco.

A questo movimento di idee e di cultura parteciparono anche le donne. Ricordo tra tutte le notissime Isabella ed Elisabetta d'Este, che frequentemente scrivevano ai loro ambasciatori, ai loro segretari in viaggio, di procurar loro quadri ed opere d'arte; e, forse meno nota ma certamente di maggior cultura, quella Cassandra Fedele che Poliziano andò a trovare, ammirato, a Venezia, ché la Repubblica non le permetteva di abbandonare il territorio di S. Marco per timore che altre corti l'attirassero a sé, e la bella Alessandra Scala, figlia del segretario di Lorenzo il Magnifico, della quale fu perduto innamorado il Poliziano. Ella invece sposò il poeta greco Marullo, uno dei tanti greci chiamati o venuti in Italia ad insegnare la loro lingua e la loro letteratura, ad esporre la dottrina dei loro filosofi, o, come il Bessarione e Giorgio Gemisto Pletone, venuti a Firenze per il congresso che mirava alla riunione delle chiese di Roma e di Bisanzio.

Non parlo del vastissimo movimento artistico, con nomi di fama mondiale, perchè mi sono attenuto solo al movimento filologico, di cui si occupa soprattutto l'Istituto di cui parleremo. Ma è una filologia concepita come il mezzo più idoneo — secondo le parole d'uno storico di Lorenzo Valla, il cui volume è uscito in questi giorni — « a scoprire la realtà essenziale dei rapporti tra gli uomini e la storia di questi rapporti, liberandoli dalle sovrastrutture imposte dalla barbarie degli scrittori del Medio Evo: nuovo modo dunque di guardare il mondo tornato, attraverso il mito della riscoperta classicità e della *restauratio litterarum*, ad una purezza perduta e ad una religiosità più umana e sincera ».

A Firenze, per promuovere studi, conferenze e congressi sull'Umanesimo e sugli umanisti, sorse nel 1937 un centro nazionale di tali studi, elevato ad Istituto nel 1942.

L'Istituto ha svolto un'attivissima opera, che fu sospesa solo durante la guerra e ripresa nel 1949, dopo la ricostituzione del Consiglio oggi presieduto dal professor Mario Salmi.

Esso non solo pubblica una rivista « Rinascimento », con importanti articoli su uomini e cose di quell'epoca, ma ha aperto nella sua sede a Palazzo Strozzi una Biblioteca di oltre 7000 opere, ed una fototeca con circa 60.000 fotografie.

Furono fatti in sede corsi di conferenze da italiani e stranieri; convegni e congressi tra i quali ricorderò il Convegno Vasariano, quello di studi sul Rinascimento ed il Convegno di studi sul Poliziano. Tra gli altri importanti lavori dell'Istituto ricordo il Repertorio degli Umanisti italiani, gli epistolari di Lorenzo de' Medici e di Michelangelo, la pubblicazione in venti volumi delle opere del Petrarca, il primo dei quali, dedicato all'Africa, fu curato da Nicola Festa, e quella dei classici del Rinascimento.

La dotazione che il Governo versava prima della guerra all'Istituto era di 600.000 lire. Si tratta ora di trasformare questa somma nella valuta d'oggi portandola a 10 milioni. Io che in genere sono contrario alle continue richieste allo Stato di sussidi per nuove iniziative di cui non conosciamo ancora l'efficacia, sono favorevole a questa dotazione, non solo per il considerevole lavoro già compiuto dall'Istituto

per il Rinascimento, ma perchè permetterà nuove e maggiori ricerche, che illumineranno sempre più questo glorioso periodo della nostra storia, iniziatore di una nuova epoca della civiltà umana.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione finanze e tesoro aveva espresso sul disegno di legge due pareri contrari, in data 21 marzo 1955 e 16 maggio 1955. Successivamente, in seguito ai passi da me compiuti presso il Presidente della 5ª Commissione senatore Bertone e presso il senatore Trabucchi, ed in seguito ad ulteriori elementi di giudizio acquisiti, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, relativamente però all'esercizio finanziario 1955-56.

Do lettura dei pareri della 5ª Commissione. Il primo è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che non è ammissibile una copertura assicurata non da corrispondente entrata, ma da prelievo di fondi di tesoreria aventi per di più altra specifica destinazione. Nè vale a correggere tale impostazione l'intenzione di far rifluire al fondo di tesoreria il prelievo fatto con entrata da iscriversi in apposito capitolo sul bilancio successivo, nella specie il bilancio 1954-55, che per intanto non ha alcuna impostazione di tale partita, nè per ora è in vista nota di variazione che la contempra.

« Allo stato degli atti, quindi, non è possibile approvare il disegno di legge dal lato finanziario ».

Il secondo parere è espresso in questi termini:

« La Commissione finanze e tesoro ha preso visione della nota della Ragioneria generale pervenuta alla Commissione il 9 maggio, ma non ritiene di dover mutare il precedente parere. Che nella Tesoreria vi sia un fondo infruttifero a credito della " gestione prodotti industriali e commerciali di importazione ", non significa che a questo fondo si possano attingere somme destinate a tutt'altro scopo; come è l'aiuto a un istituto di studi. Si tratta non di un aiuto straordinario, ma continuativo per gli esercizi futuri; ed è evidente che tale onere va fronteggiato con regolare stan-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)48^a SEDUTA (26 ottobre 1955)

ziamento sul bilancio del Ministero dell'istruzione.

« Il capitolo su citato, deve presumibilmente servire anzitutto a fronteggiare oneri inerenti alle importazioni cui si riferisce, e se risulteranno residui attivi, questi devono affluire alla Tesoreria la quale ne potrà allora disporre per scopi diversi, ma non costituire un fondo anonimo da cui fare prelievi per qualsiasi fine. Per l'esercizio 1955-56 non mancherà modo di provvedere a norma della legge di contabilità.

« Allo stato degli atti la Commissione non può che confermare il parere negativo già dato ».

Ed ecco finalmente il terzo parere della Commissione finanze e tesoro:

« Il disegno di legge, in quanto attribuisca i 10 milioni a partire dall'esercizio 1955-56, non troverebbe ostacoli nella legge di contabilità, provvedendosi nel corso dell'esercizio con nota di variazione ».

Pertanto, in conformità del parere espresso dalla 5^a Commissione, si rende necessario apportare al disegno di legge alcuni emendamenti, di cui parleremo in sede di discussione degli articoli.

BANFI. Vorrei esprimere, anzitutto, la mia ammirazione entusiasta e davvero commossa per la relazione del senatore Zanotti Bianco, il quale ci ha presentato, direi quasi, lo schema dei possibili lavori di un centro di studi sul Rinascimento.

Ma proprio per ciò io vorrei esprimere, nuovamente, il mio rincrescimento per il fatto che ci troviamo, volta per volta, di fronte a richieste di aumenti da parte di Istituti particolari, senza che sia costruito un piano generale per lo sviluppo degli studi di carattere umanistico. Tali studi, infatti, sono spezzati, divisi e separati in una serie di Istituti non collegati fra di loro, il cui lavoro non viene equilibrato da un piano comune, per modo che, trattandosi di altrettante bocche assetate, noi ben volentieri concediamo gli aumenti richiesti, senza avere però la minima idea di come essi possano integrarsi con altre necessità prospettate da altre parti.

E' il vecchio desiderio, espresso tante volte nella nostra Commissione, che tali richieste

facciano capo ad una specie di Commissione centrale di organizzazione, la quale possa valutarle e regolamentarle, cosicchè non avvengano squilibri e sfasature.

Occorrerebbe, quindi, esaminare il problema nel suo complesso, per poter essere tranquilli sia sul significato che avrà il nostro aumento di contributi, sia nei riguardi di eventuali altre istituzioni, che si trovino eventualmente nelle identiche necessità e che non abbiano rinvenuto il modo per far fronte ai propri bisogni.

Noi vorremmo avere una conoscenza più precisa e più esatta di quanto tali Istituti vengono facendo, così che gli studi in questo campo possano svilupparsi con equilibrio.

Naturalmente, nonostante le mie considerazioni, dichiaro di essere favorevole all'aumento proposto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'attività dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, posso mostrare al senatore Banfi e a tutti i colleghi che lo desiderino, le numerose pubblicazioni a me inviate e le altre che sono già acquisite dalla nostra Biblioteca del Senato.

Per quanto riguarda, poi, il secondo punto toccato dal senatore Banfi, potrò riferire in proposito all'onorevole Ministro. Ne avevo già parlato al ministro Ermini, ritenendo con ciò di interpretare l'opinione della Commissione, giacchè come ha esattamente rilevato il collega Banfi, si tratta di un vecchio discorso, fatto anche nella passata legislatura, inteso a proporzionare i mezzi alla effettiva operosità scientifica. Molte volte è affiorata tale questione, ad esempio, a proposito di Marco Polo, per citare una delle ultime occasioni.

Posso, dunque, suggerire al Ministro di studiare insieme con noi come si possa risolvere tale problema: si potrebbe, volendo, istituire un organo permanente che vada anche al di là della abituale nostra sfera, in quanto ad esso non potrebbe rimanere estranea la Presidenza del Consiglio. Ritengo tuttavia che non sia il caso di discutere, dopo quanto ha esposto il relatore nella sua ben documentata motivazione, o di mettere in forse se all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento tocchi o meno l'aumento del contributo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il senatore Zannotti Bianco per la sua relazione. Il Governo è pienamente favorevole al presente disegno di legge, che viene incontro alle esigenze di un Istituto veramente benemerito, non soltanto per qualità già acquisite, ma per la sua attività in corso, che è davvero meritevole dello stanziamento previsto dall'attuale disegno di legge.

In quanto al desiderio di organicità prospettato dal senatore Banfi, non posso che riconoscere che il desiderio da lui espresso è pienamente legittimo. Purtroppo ci siamo trovati sempre di fronte a necessità urgenti, dinanzi alle quali bisognava provvedere volta per volta, caso per caso.

RUSSO LUIGI. E' un lavoro — quello proposto dagli oratori che mi hanno preceduto — che la nostra Commissione potrà prospettare in sede di discussione del futuro bilancio. In quella sede potremo compiere una ricognizione di tutti gli Istituti di tale tipo allo scopo di chiuderli in una vasta cornice.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

In questo articolo in conformità del parere della Commissione finanze e tesoro, proporrei un emendamento tendente a sostituire le parole: « 1954-55 » con le altre: « 1955-56 ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio 1954-55, con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.

Proporrei un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 sarà provveduto per l'esercizio 1955-56, con una nota di variazione da gravare sul bilancio del Ministero del tesoro ».

Metto ai voti l'articolo 2 nella formulazione da me proposta.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio » (124-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'in-

segnamento medio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei fare una brevissima storia del disegno di legge. Non mi attarderò sui numerosissimi telegrammi ed ordini del giorno ricevuti. Dirò soltanto che il disegno di legge, presentato già nella passata legislatura, e più precisamente il 7 marzo 1953, venne poi approvato dal Senato il 12 maggio 1954 e trasmesso alla Camera dei deputati.

Nell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato approvato soltanto il 13 giugno 1955 ed è tornato a noi il 18 giugno dello stesso anno.

Quanto alla sostanza del provvedimento, ne parlerà il relatore. Io posso dire soltanto che sostanzialmente questo disegno di legge, che si ripresenta al nostro esame, distingue l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione, dal concorso vero e proprio per conseguire la cattedra; stabilisce che i concorsi, invece di essere indetti soltanto a Roma, vengano svolti anche presso i Provveditorati di studi indicati espressamente dalla circolare ministeriale che indice la sessione, e quindi presso i Provveditorati, presumibilmente, di alcuni capoluoghi di regione; stabilisce inoltre le norme relative alla formazione delle Commissioni giudicatrici e ad una tassa da pagare da parte degli aspiranti all'abilitazione; stabilisce pure che chiunque per due sessioni consecutive non abbia conseguita l'idoneità negli esami di abilitazione, non può ripresentarsi alla prova nella sessione immediatamente susseguente; stabilisce che ai concorsi a cattedre non si possono presentare se non coloro che hanno già conseguito l'abilitazione; stabilisce, infine, quali saranno le modalità, la materia, il regolamento dei detti concorsi per l'abilitazione, ecc.

Tutti questi punti, già approvati dal Senato, sono stati approvati ugualmente dalla Camera senza mutar parola. La nostra discussione di oggi dovrà vertere esclusivamente sull'articolo 7, che è una disposizione transitoria, relativa cioè alla prima applicazione della legge. Il Senato, nel testo da esso approvato e trasmesso alla Camera dei deputati, si era riferito semplicemente agli insegnanti i quali, negli istituti di istruzione media governativi, abbia-

no prestato servizio, in qualità di incaricati, da almeno cinque anni nello stesso insegnamento ed abbiano conseguito l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di un'ispezione e di una prova.

La Camera dei deputati ha modificato il testo dell'articolo 7 del Senato introducendo altre categorie specificate nel nuovo testo che è stato a noi trasmesso.

Con l'ultima parte del primo comma dell'articolo 7, nel nuovo testo approvato dalla Camera, si riduce a tre anni, per i mutilati e invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento, al fine del conseguimento dell'abilitazione.

Con un secondo comma nuovo la Camera ha infine stabilito che le disposizioni della prima parte dell'articolo si applicano anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TIRABASSI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 12 maggio 1954 questa nostra Commissione approvava il disegno di legge riguardante « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ».

Questo disegno di legge fu presentato dall'onorevole Segni, quando fu Ministro della pubblica istruzione; nel 1953, quindi.

Questo, dico, perchè è necessario tener presente quella data al fine di poter giustificare l'ansia con cui è atteso questo provvedimento di legge, dimostrata in questi giorni da una infinità di lettere e telegrammi che mi sono pervenuti da ogni parte d'Italia e che saranno pervenuti anche agli onorevoli colleghi.

Questo disegno di legge nella sua parte sostanziale e duratura è stato approvato integralmente dalla Camera dei deputati, la quale invece ha apportato alcune non gravi modifiche ad una disposizione transitoria che era contenuta nell'articolo 7.

Che cosa comporta la legge nel suo complesso?

1) scinde l'esame di abilitazione all'esercizio professionale dall'esame di concorso per cattedre;

2) contempla la riduzione dei tipi di abilitazione e decentra gli esami stessi presso i Provveditorati agli studi da farsi ogni anno;

3) contempla una norma transitoria, al fine di rendere meno affollati i concorsi per l'esame di abilitazione, dando la possibilità a numerosissimi insegnanti che abbiano un certo numero di anni di insegnamento, di conseguire l'abilitazione in seguito ad ispezione e ad una prova di cultura e di capacità didattica.

Credo di non dover intrattenere gli onorevoli colleghi intorno agli articoli su cui Senato e Camera dei deputati sono stati concordi. Discutiamo allora sull'unico articolo, il 7, su cui non c'è concordia.

Dirò subito che io sono per le correzioni apportate dalla Camera dei deputati e ne dirò le ragioni.

Noi abbiamo approvato l'articolo 7 secondo questa dicitura:

« Coloro che alla entrata in vigore della presente legge prestano servizio d'insegnamento, in qualità di incaricati, negli istituti d'istruzione media governativa, pareggiati e legalmente riconosciuti, da almeno 5 anni nello stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo sulle abilitazioni per esami ».

La Camera ha modificato la dizione dell'articolo nel modo seguente:

« Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori oppure abbiano svolto la loro opera in qualità di incaricati durante l'ultimo decennio, negli Istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno cinque anni nello stesso gruppo di insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne

accerti la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabiliti in forza dell'articolo 6 della legge stessa. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, il periodo di permanenza nello stesso gruppo di insegnamento è ridotto ad anni tre.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli incaricati dell'insegnamento dell'educazione fisica, i quali siano in possesso di un titolo di studio valido per la iscrizione alle Università e agli Istituti superiori e abbiano frequentato con profitto il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggi, dell'abilitazione per esame ».

L'esame comparativo dei due testi ci dà subito la portata degli emendamenti, dei quali il più importante è costituito dalla estensione della norma transitoria al personale insegnante non in possesso del titolo di abilitazione, inquadrate nei ruoli speciali transitori.

Per tale personale la legge istitutiva del ruolo stesso (d. l. 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con modifiche con legge 24 dicembre 1951, n. 1634) dice all'art. 5:

« Gli insegnanti ammessi nei ruoli speciali transitori compiono un triennio di prova.

Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova.

I non abilitati che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro immissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano il titolo di abilitazione nei casi in cui questo sia prescritto, cessano di far parte dei ruoli speciali transitori ».

A norma del terzo comma del predetto articolo un'aliquota di personale potrebbe essere

dimessa dal ruolo speciale transitorio per difetto di titolo abilitante. L'emendamento votato dalla Camera fornisce uno strumento più funzionale per ridurre al minimo la permanenza nei ruoli del personale meno qualificato. Potremmo dire che abbia valore più restrittivo della norma di legge che consente un più lungo corso di tempo agli interessati per conseguire l'abilitazione. Sta di fatto che le prime nomine nei ruoli speciali transitori hanno avuto luogo il 1° ottobre 1952 e tuttora continuano e nel frattempo si è avuta solo una sessione di concorso-esame di Stato (quella indetta con D.M. 22 maggio 1953) ancora in fase di svolgimento, che non è computabile ai fini del terzo comma dell'art. 5 della legge istitutiva dei ruoli speciali transitori, per gli insegnanti immessi successivamente.

Si deduce che la permanenza nei ruoli speciali transitori del personale meno qualificato è lungi dall'essere limitata entro un ristretto periodo di tempo. L'emendamento della Camera opportunamente risolve più celermente il rapporto dell'Amministrazione con tali interessati confermandoli, o meno, nell'insegnamento stesso, a seconda del merito didattico dimostrato.

L'emendamento assolve in pari tempo alle esigenze del personale interessato, la maggior parte del quale non è vero che sia privo di un titolo di abilitazione attinente, ma piuttosto di quello specifico.

Onestamente debbo avvertire che la norma transitoria non sembrerebbe ad alcuni estensibile ai professori di ruolo speciale transitorio, che appunto essendo già di ruolo possono con tranquillità presentarsi alla prova loro richiesta per la conferma.

Tuttavia, a me pare che la efficacia della norma transitoria per ragioni di equità debba essere la medesima per gli insegnanti non di ruolo e per quelli di ruolo speciale transitorio, perchè potrebbe verificarsi il caso in cui questi ultimi si trovino in stato di inferiorità rispetto agli altri non di ruolo per non aver adempiuto agli obblighi che loro impone la legge istitutiva. L'emendamento proposto è dunque da accogliersi.

Nel nuovo testo della Camera figurano intercalati due commi aggiuntivi che riguardano:

a) una riduzione del limite degli anni di servizio, da cinque a tre, a favore della benemerita categoria degli invalidi e assimilati.

Tale riduzione è da porsi in relazione, per analogia, alle molteplici provvidenze legislative a favore di questa particolare categoria, tenuto conto comparativamente del danno subito per l'esercizio professionale, nei confronti di chi tali danni non ha subito.

È doveroso riconoscere che tale riduzione è legittima;

b) una estensione della norma transitoria, suggerita dal Ministro della pubblica istruzione, che riguarda una particolare categoria di insegnanti, quelli di educazione fisica. La norma che li concerne serve a sanare un aspetto formale del problema di tale insegnamento.

La soppressione dell'Accademia dell'ex G.I.L. ha determinato infatti la carenza di personale pienamente abilitato per l'insegnamento della educazione fisica. Si è dunque dovuto ricorrere all'opera di altro personale, peraltro capace, ma non in possesso di titolo abilitante specifico.

L'Amministrazione, d'altra parte, non aveva alternativa, essendo essa stessa in difetto per non aver creato un Istituto che surrogasse la soppressa Accademia.

Ha ovviato all'inconveniente istituendo di volta in volta dei corsi di qualificazione o di perfezionamento dal 1942 a questa parte. Si capisce che tali corsi non previsti da alcuna legge non hanno potuto rilasciare altro che attestati di profitto. Il presente dispositivo di legge viene quindi a sanare una situazione venutasi a creare nel passato e non opera per l'avvenire, perchè il ripristinato Istituto superiore di educazione fisica tornerà a fornire il nuovo personale con i requisiti prescritti. E' da notare però che l'Istituto ripristinato solo in un lungo corso di tempo potrà essere in grado di cominciare a coprire notevolmente il fabbisogno di tali insegnanti: 4.000 posti di insegnamento di educazione fisica per intanto sono affidati a personale non di ruolo senza i requisiti prescritti dall'ordinamento scolastico: l'Istituto superiore di educazione fisica potrà diplomare in media non più di 150 insegnanti per anno accademico.

Mi pare che questo emendamento debba essere senz'altro accettato.

L'ultimo comma viene ripresentato in forma più precisa, ma nulla è variato nella sostanza.

Se rileggiamo ora tutto il testo emendato, esso non presenta niente di catastrofico come vorrebbe far credere una malintesa dignità di

certi professori che hanno fatto pervenire le loro parole di dissenso.

In sostanza siamo tutti d'accordo che l'esame di abilitazione deve essere qualche cosa di diverso dall'esame di concorso, deve essere qualche cosa di più pratico, di più inerente alla professione. Ebbene, un tirocinio di cinque e più anni valutato da un Preside, una ispezione e una prova che accertino la cultura e le capacità didattiche nei limiti e secondo le particolari condizioni dell'art. 6, vi pare che sia poca cosa, quando lo Stato si appresta a riconoscere le abilitazioni provvisorie date senza alcuna ispezione a medici e ingegneri e chimici e farmacisti, ecc.?

Credo di aver fatto il mio dovere nell'illustrare la portata degli emendamenti operati all'articolo 7 dalla Camera dei deputati, con tranquilla coscienza sento di poter consigliare i colleghi ad approvare il disegno di legge.

Ma come a qualcuno potrebbe venire in mente qualche nuovo emendamento che rimanderebbe questo disegno di legge alla Camera per un nuovo esame, io vi assicuro che faremmo cosa deprecabilissima per l'urgenza che ha la pubblicazione di questa legge.

E l'urgenza è data dal fatto che è, in questi giorni, in discussione presso il Ministero competente con apposita commissione ministeriale-sindacale, il nuovo stato giuridico dei capi d'istituto e professori di ruolo. Per quanto riguarda il capitolo dell'accesso ai ruoli, tutto è subordinato allo sorte di questa legge in discussione per poter dire se il concorso a cattedre è riservato agli aspiranti forniti di abilitazione o se anche a coloro che abbiano un determinato titolo di studio. In questo ultimo caso, l'analisi necessariamente dovrebbe essere portata sui singoli titoli di studio con un esame di merito che esula dai limiti di uno stato giuridico.

Per quanto poi riguarda la norma transitoria (art. 7) l'urgenza è da mettere in relazione con la legge 19 marzo 1955, n. 160 (stato giuridico dei non di ruolo). Questa legge tutela solamente gli insegnanti abilitati; non riguarda e non tutela i non abilitati.

Essi infatti — è detto nell'art. 4 — non possono ottenere un incarico, ma solo una supplenza « per il periodo strettamente indispensabile » e « la supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo »; costoro « si denominano professori supplenti ». Da tutto ciò discende che per gli attuali non abilitati sino all'espletamento della sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, noi avremo docenti che pur avendo prestato servizio per l'intero anno scolastico:

1) non percepiranno alcuno stipendio nei mesi in cui non hanno luogo le lezioni (periodo estivo);

2) non avranno alcuna sicurezza nel loro lavoro, nessuna tutela di stato giuridico.

E si tratta di molte migliaia di insegnanti in queste condizioni, di cui lo Stato sinora si è servito e indubbiamente dovrà continuare a servirsi sino a quando non potrà raggiungere il *plenum* di titolari e di non di ruolo « incaricati » negli organici della scuola secondaria.

Questa Commissione, che è stata sempre sensibile ai problemi sociali del nostro tempo, non vorrà questa volta ritardare l'approvazione di una legge che porterà la serenità a varie migliaia di famiglie ansiose di una sicurezza del pane quotidiano, che per quanto si faccia sarà sempre appena sufficiente.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il senatore Tirabassi per la sua lucida ed esauriente relazione. Col sussidio di essa i colleghi potranno meglio ponderare la portata degli emendamenti introdotti dalla Camera, sui quali per altro è fortemente discorde il pensiero delle categorie interessate.

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.